

30 marzo 2020

Categorie: **Previdenza e lavoro > CIGO – Previdenza e lavoro > Inps**

Cigo e Assegno Ordinario: le ferie pregresse non ostacolano l'accoglimento dell'istanza

I chiarimenti della Circolare Inps n.47 anche per Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario

Autore: Alessia Noviello

In data 28 marzo 2020, l'Inps, con la circolare n.47 si sofferma su diversi aspetti tecnici relativi ai vari strumenti di ammortizzatori sociali, chiarendo alcuni punti, ancora oscuri.

Le domande di CiGo e Assegno ordinario possono essere trasmesse con la nuova causale "**COVID-19 nazionale**", per periodi decorrenti dal **23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020** e per una **durata massima di 9 settimane**.

I trattamenti si applicano esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza presso l'azienda richiedente, alla data del 23 febbraio 2020.

Per l'accesso alle prestazioni di CIGO e assegno ordinario per Covid-19, non occorre il possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è necessario che gli stessi siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Le aziende che trasmettono domanda sono dispensate dall'osservanza dell'articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Il termine di presentazione delle domande con causale "COVID-19 nazionale" è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Le aziende non dovranno fornire alcuna prova né in ordine alla durata dell'evento e conseguente ripresa dell'attività lavorativa né, tantomeno, quanto alla sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori, pertanto, l'azienda, non dovrà allegare alla domanda la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori destinatari.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, ferma restando la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, è data facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, senza obbligo di fornire prova circa le difficoltà finanziarie.

L'Istituto precisa che in caso di errata presentazione delle istanze con causale "Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020" da parte di aziende non rientranti nel medesimo campo di applicazione (decreto legge n. 9/2020), le domande saranno convertite d'ufficio con causale "COVID-19 nazionale" e non sarà necessario compiere altri passaggi, purché il periodo

interessato sia iniziato a partire dal 23 febbraio 2020 o data successiva e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane.

Ferie - In merito alle ferie, la circolare chiarisce un punto fondamentale, che è stato oggetto di molteplici richieste di intervento, evidenziando che, come già chiarito con il messaggio n. 3777/2019, l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'eventuale accoglimento dell'istanza di CIGO o assegno ordinario. Pertanto, **non occorre chiedere all'azienda i dati sulle ferie ancora** da fruire da parte dei lavoratori interessati ai trattamenti, per tale ragione, nella domanda di CIGO **non è più presente il relativo campo**.

Malattia - In ordine alla malattia, richiamando l'articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, l'Istituto ribadisce che *"il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché l'eventuale integrazione contrattualmente prevista"*.



© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it